



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE - SUAP

TAR Campania, Napoli, sez. II, 2 febbraio 2026, n. 699: SUAP – diniego di permesso di costruire: necessità di motivazione adeguata – il PdC non è atto discrezionale

Con la decisione in argomento il TAR Napoli annulla un sostanziale diniego di un permesso di costruire da parte del SUAP, sulla base di una generica contrarietà dell'intervento alle NTA comunali. La controversia aveva preso avvio dalla presentazione al SUAP di un'istanza di PdC per la realizzazione di un intervento di ampliamento in ambito produttivo, definito capannone per esigenze di servizio, all'interno di un'area urbanisticamente qualificata come zona industriale. Il SUAP aveva richiesto una modesta integrazione documentale, concedendo all'istante 30 giorni di tempo per provvedere, ma dopo appena 6 giorni aveva denegato definitivamente il PdC deducendo che *"l'intervento richiesto, a seguito di nuova verifica, risulta in contrasto con quanto indicato nell'art. 53 delle NTA"* per cui *"stante l'assoluta carenza documentale"* la pratica era stata dichiarata irricevibile ed inefficace.

Il provvedimento impugnato, nella sostanza, viene considerato dal TAR sprovvisto di motivazione intelligibile in quanto il Comune è incorso in contraddizione, non comprendendosi se il diniego abbia a fondamento una carenza documentale (che ben poteva essere sanata dalla parte, alla quale non era stato dato tempo di farlo) oppure una motivazione di merito per contrasto con le previsioni di piano, in questo caso, però, senza alcuna spiegazione delle ragioni concrete. Il diniego non specificava, infatti, quale profilo



della disciplina di piano era stato violato, con ciò configurandosi anche una violazione delle garanzie partecipative per effetto del brusco “cambio di opinione” del SUAP.

La sentenza è interessante perché precisa che il permesso di costruire non è un atto discrezionale del Comune, in quanto è collegato al rispetto delle previsioni di piano: se esse sono rispettate deve essere concesso, se non lo sono deve essere denegato.

La norma di riferimento è infatti l'art. 20 del DPR 380/2001 che configura il titolo come atto vincolato al rispetto delle norme di Piano. Per conseguenza, l'iter logico che conduce l'Amministrazione comunale al rigetto della relativa istanza deve essere intelligibile dal richiedente, anche al fine della eventuale difesa in giudizio.

Nella fattispecie la motivazione è da considerarsi incomprensibile e contraddittoria perché basata su una presunta carenza documentale, che solo pochi giorni prima aveva dato avvio a un contraddittorio procedimentale, bruscamente interrotto senza alcuna spiegazione e senza rispetto dei tempi ai quali il Comune stesso si era autovincolato.

Inoltre, il presunto contrasto con le previsioni dell'art. 53 delle NTA non è stato declinato rispetto a specifica fattispecie, considerato che l'art. 53 si compone di ben otto commi, laddove l'amministrazione è, invece, tenuta a chiarire quale specifica prescrizione urbanistica risulti violata e in che modo. Un tanto comporta ad avviso del TAR la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. 241/1990 ed inoltre la violazione dell'art. 10 bis della medesima Legge in quanto l'assenza del preavviso di rigetto determina l'illegittimità del provvedimento *“laddove – come nel caso di specie – l'Amministrazione abbia intrapreso un contraddittorio procedimentale con la parte, con ciò dimostrando l'assenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento totalmente vincolato”*.

[Consulta la sentenza](#)